

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Mario Borghezio
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 20 agosto 2015

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta (QZ120)

Onorevole Borghezio,

nella Sua interrogazione trasmessa con lettera del 20 luglio 2015 dall'Onorevole Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, al Presidente Mario Draghi della Banca centrale europea si pongono quesiti in merito alla funzione di vigilanza della BCE. Il Presidente Draghi mi ha quindi inoltrato la Sua interrogazione. Per il futuro La invito a rivolgere direttamente a me quesiti sulla materia, in conformità con il regolamento sull'MVU e con l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, Le rammento che la BCE si astiene dal commentare pubblicamente le implicazioni delle decisioni operative di singole banche per la vigilanza.

A livello più generale, per quanto riguarda i titoli derivati detenuti dagli enti direttamente vigilati dalla BCE, consideri che, in linea con il mandato di vigilanza affidatole ai sensi del regolamento sull'MVU¹, la BCE in quanto autorità di vigilanza ha il ruolo di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. L'approccio alla vigilanza adottato dall'MVU tiene pienamente conto dei rischi associati alle esposizioni ai derivati degli enti creditizi vigilati dalla BCE.

Nel perseguimento del suo mandato in relazione alle esposizioni ai derivati, l'MVU beneficia dei miglioramenti apportati dal regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)², grazie al quale le varie tipologie di rischio generate dai derivati vengono riflesse in maniera più efficace nei requisiti previsti dal primo pilastro. Per le banche vigilate nell'ambito dell'MVU, i requisiti del primo pilastro a livello di UE sono integrati dall'approccio previsto dal secondo pilastro dell'MVU, che tiene debitamente conto dei molteplici rischi connessi alle esposizioni ai derivati sia in bilancio sia fuori bilancio. Per farvi fronte

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

si ricorre, in particolare, all'analisi del rischio di controparte, del rischio di mercato, del rischio operativo e del rischio sovrano.

Inoltre recenti iniziative sul piano della regolamentazione, ad esempio la legislazione sulle infrastrutture del mercato europeo (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)³ e la direttiva rivista sui mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II)⁴, hanno accresciuto in misura significativa la trasparenza dei mercati dei derivati sia quotati in borsa sia negoziati fuori borsa (over-the-counter, OTC).

Gli strumenti per il monitoraggio dei rischi associati alle esposizioni ai derivati (anche verso emittenti sovrani), nonché alle modifiche ai modelli di business con riferimento a tali prodotti, sono stati quindi affinati e vengono ampiamente utilizzati dalla BCE. In conformità con il regolamento sull'MVU, la BCE continuerà a perseguire il proprio mandato di vigilanza nel rispetto della varietà di modelli di business degli enti creditizi.

Il Suo secondo quesito riguarda le informazioni in possesso della BCE sulle esposizioni ai derivati nei bilanci delle banche vigilate.

In quanto autorità di vigilanza bancaria, la BCE dispone di informazioni sul valore nozionale e sul fair value delle esposizioni ai derivati degli enti vigilati. Questi dati emergono dalle informazioni finanziarie trasmesse dagli enti creditizi in base al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Con i più distinti saluti,

[firma]

Danièle Nouy

³ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE.